

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	PROVVEDITORI E RAGIONERIE
Data	GIOVEDI' 21 OTTOBRE 2010
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 2. Esempi in cui va richiesto il DURC, alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 35 dell'8 ottobre 2010; 3. Direttiva ricorsi e impatto sulle procedure in economia, ex art. 125 del Codice degli appalti;; 4. Convenzioni Promos; 5. Varie ed eventuali
Presenti	<p>Paola Criscolo e Stefania Dalbono – Camera di Bologna Maria Pia Bonfatti – Camera di Ferrara Romina Gorini e Laura Lazzari – Camera di Forlì-Cesena Nicoletta Bissoli - Camera di Modena Paola Mezzadri e Ida Baldi – Camera di Parma Maria Rosa Passoni e Emanuela Verzè – Camera di Piacenza Roberto Italiani – Camera di Ravenna Cristina Berni e Carlo Vernazza Castromediano– Camera di Reggio Emilia Laura Pieraccini e Simona Cenci – Camera di Rimini Sonia Cimonetti e Fabio Mongaretto – Camera di Pesaro Cristina Perelli, Annamaria Zambelli e Laura Bertella – Unioncamere E.R.</p>
Assenti	Nessuno

ANDAMENTO DEI LAVORI E POSIZIONI EMERSE

1) Riguardo al primo argomento all'OdG (Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari) la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", è stata ampiamente esaminata dai partecipanti alla riunione.

Tale norma, entrata in vigore dal **7 settembre 2010**, all'art. 3 prevede espressamente la c.d. tracciabilità dei flussi finanziari, stabilendo testualmente che *"Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titoli interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche"*.

Particolarmente rilevanti i commi 5, 6 e 8 della norma in esame, i quali prevedono l'obbligo per la stazione appaltante di richiedere il CUP, Codice Unico di Progetto, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in relazione agli investimenti pubblici effettuati, nonché l'obbligo per la stazione appaltante di inserire, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, nonché di inserire la clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dei bonifici bancari o postali.

A questo punto, è stato effettuato un rapido giro di tavolo fra tutti i partecipanti alla riunione, da cui è emerso che la norma, in totale assenza di indicazioni attuative da parte del legislatore, è stata applicata in modo differenziato da parte delle nove Camere dell'Emilia-Romagna e della Camera di Pesaro-Urbino; da qui l'esigenza, unanimemente avvertita da tutti i partecipanti alla riunione, di tracciare alcune linee guida comuni, da utilizzare in attesa di ulteriori indicazioni normative.

In primo luogo, ci si è domandati se sia sempre necessario per la stazione appaltante acquisire il CUP ed inserirlo all'interno del bonifico bancario o postale.

Dopo ampia discussione, i partecipanti hanno unanimemente stabilito che **il CUP dev'essere indicato negli ordinativi/acquisti inseriti/collegati ad un progetto di investimento e non per gli ordinativi/acquisti che non rientrino in alcun progetto.**

Ne discende che, all'interno della determinazione a contrarre, dovrà essere chiaramente indicato se l'acquisto di beni e/o servizi rientra in un progetto di investimento o meno. Nell'ipotesi affermativa, dovrà essere richiesto il CUP da parte della stazione appaltante al momento dell'assunzione del provvedimento di spesa e tale codice dovrà essere riportato sia negli atti di acquisto/gara, sia nel bonifico bancario o postale; in caso contrario, nel bonifico bancario o postale relativo al pagamento dei corrispettivi dovrà essere sinteticamente indicato che l'attività non è soggetta a codice CUP.

Inoltre, ci si è domandati se la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari debba ritenersi applicabile agli affidamenti c.d. in house alle società del sistema camerale e agli affidamenti fatti ad Enti pubblici.

In entrambi i casi, i partecipanti alla riunione hanno unanimemente escluso l'applicabilità della normativa in esame a siffatti affidamenti, in quanto la *ratio* della normativa *de qua*

appare chiaramente quella di sottoporre a controllo i flussi finanziari di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti **appartenenti alla filiera delle imprese.**

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio espressamente previsto dall'art. 6 della norma in esame, ci si è domandati a quale regime debbano sottostare le **erogazioni di contributi pubblici.**

Dopo ampia discussione il gruppo ha unanimemente concluso che alle erogazioni di contributi pubblici si applica il **solo primo comma** del sopra citato art. 6, e non anche il secondo comma, con la conseguenza che per i bonifici riguardanti le erogazioni di contributi **non è necessario il conto dedicato e può essere omessa l'indicazione del CUP.**

Altra problematica che è stata oggetto di ampia discussione da parte del gruppo è stata quella riguardante la possibilità per le Camere di continuare a fare ricorso ai pagamenti in contanti.

Dal giro di tavolo effettuato tra le diverse Camere, è emersa una certa varietà di comportamenti, anche se tutte effettuano pagamenti in contanti per le c.d. "minute spese", con un limite che arriva, per alcune Camere, fino ad euro 2.500,00, oltre Iva, mensili.

Ciò posto, si ritiene che, vista la *ratio* della norma, che è quella di prevenire infiltrazioni di stampo mafioso, impedire il ricorso ai pagamenti in contanti per le c.d. minute spese (che non comportano certamente il pericolo di infiltrazioni criminali) pare assolutamente sproporzionato rispetto all'intenzione del legislatore, e conseguentemente si ritiene che – in attesa di più precise indicazioni normative – ogni Ente possa continuare ad agire come precedentemente all'entrata in vigore della norma, anche per evitare blocchi di attività.

In ogni caso, a chiusura della disamina dell'argomento 1) all'OdG, si dà atto che parrebbe imminente l'uscita di un decreto legge che dovrebbe arrecare chiarimenti interpretativi, allo stato fortemente auspicabili.

2) Riguardo al secondo argomento all'OdG (esempi in cui va richiesto il DURC, alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 35 dell'8 ottobre 2010), il gruppo prende atto della recentissima circolare del Ministero del Lavoro n. 35 dell'8 ottobre 2010 (inviata per mail a tutti i partecipanti al gruppo) in materia di DURC.

3) Sul terzo argomento all'OdG (Direttiva ricorsi e impatto sulle procedure in economia, ex art. 125 del Codice degli appalti), come noto in data 27 aprile 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53 (c.d. Direttiva ricorsi), che ha apportato tutta una serie di importanti modifiche al Codice degli appalti pubblici; in particolare, è stato esteso a 35 gg. il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 79 del Codice.

I partecipanti alla riunione si sono domandati se tale termine dilatorio sia compatibile con le procedure in economia; al riguardo, si prende atto dell'esistenza di un orientamento dottrinario che ritiene detto termine non compatibile con la natura estremamente semplificata delle procedure in economia; Cristina Perelli si riserva di effettuare, al riguardo, maggiori approfondimenti, eventualmente anche giurisprudenziali.

4) Convenzioni Promos: si prende atto che è stato stipulato un Protocollo tra Unioncamere Emilia-Romagna e PROMEC (Azienda speciale della Camera di Commercio di Modena), in virtù del quale le Camere, per la gestione dei DESK all'estero, fanno capo direttamente a PROMEC e non più all'Unioncamere, con ciò venendosi a superare tutte le problematiche emerse lo scorso anno per la gestione dei DESK medesimi.

La riunione si è conclusa alle ore 13.30.

Bologna, 26 ottobre 2010

Firma referente Unioncamere E.R.
Cristina Perelli